



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.60/2024

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per resa di conto iscritto al n. 9038 del registro di segreteria, depositato in data 24 ottobre 2023, con cui la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art.141, co.4, c.g.c., di voler fissare, nei confronti del sig. Spadola Alberto, nato a Rionero in Vulture (PZ) il 05/05/1959 ed ivi residente in via Ugo La Malfa n. 67 (C.F.: SPDLRT59E05H307R) - in qualità di agente contabile/economo per il Comune di Rionero in Vulture (PZ) negli anni 2017-2018 e 2019, il termine per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari delle predette annualità;

di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria nell'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento e di fissare, nel caso del suo protrarsi, la scadenza per la compilazione dei conti d'ufficio, dichiarando cessata la materia del contendere qualora i conti siano presentati dall'agente/tesoriere o formati d'ufficio.

Visti gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 14 maggio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Maria Caputo, il P.M. dott. ssa Ilda Coluzzi;

Premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale formulava al Giudice monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali sopra indicati.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto n. 86 del 14/11/2023, fissava il termine per il relativo deposito.

In data 30/01/2024 l'Amministrazione faceva pervenire attraverso il servizio di "Deposito degli Atti e dei Documenti" (DAeD) i conti giudiziali depositati dall'agente contabile e debitamente parificati per le annualità 2017-2018 e 2019.

Con istanza depositata in data 31/01/2024, il P.M. chiedeva che venisse fissata l'udienza *"...per la prosecuzione del giudizio, per prendere, ad esito della medesima, i provvedimenti necessari ai fini della definizione del giudizio stesso, ed in particolare per ivi dichiarare la cessazione della materia del contendere, vista la presentazione del conto per cui è controversia..."*.

Nel corso della odierna udienza di discussione del giudizio, rilevato l'avvenuto deposito dei conti succitati, il P.M. insisteva nella richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.

La causa è passata in decisione.

DIRITTO

Come esposto in fatto, i conti relativi agli anni 2017-2018 e 2019 risultano acquisiti alla Segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 86/2023.

In ordine al giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c.2 c.g.c., questo viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. (cfr. *in terminis* Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze nn. 182/2019,

183/2019; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Pertanto, acquisito in atti che i conti sono stati depositati dal Comune di Rionero in Vulture e viste le richieste del P.M., questo Giudice dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe.

Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. (cfr. Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019; cit. Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 14 maggio 2024.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Federico Lorenzini

Depositata in Segreteria il 18 giugno 2024

Il Segretario d'udienza

f.to digitalmente

Dott.ssa Maria Caputo